

**COMUNE DI ROBELLA**  
*Provincia di Asti*

# **REGOLAMENTO**

# **DI POLIZIA RURALE**

**Approvato con D.C.C. n. 13 del 25/03/2003**  
**modificato con D.C.C. n. 44 del 27/11/2013**  
**modificato con D.C.C. n. 20 del 28/04/2016**  
**modificato con D.C.C. n. del 21/10/2019**

## **TITOLO I**

### **GENERALITA' DEL REGOLAMENTO**

#### **Art. 1: Limiti ed Oggetto del regolamento**

**Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio di questo Comune ed ha lo scopo di assicurare, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agro-silvo-pastorali, concorrendo all'interesse generale dello sviluppo economico del settore agricolo, alla tutela e salvaguardia della salute ed incolumità pubblica, alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, alla difesa e protezione ambientale.**

**Il presente regolamento ha efficacia su tutto il territorio comunale.**

**Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi e regolamenti statali e regionali in vigore.**

**Per quanto non contemplato da dette disposizioni si applicano gli usi e le consuetudini locali.**

## **TITOLO II**

### **RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI**

#### **Art. 2: Passaggio sui fondi privati**

**E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti o ripari di cui all'art. 637 del Codice penale.**

**Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.**

#### **Art. 3 : Passaggio su fondi comunali**

**E' vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. Chi avesse il permesso di attraversare i terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati dettate nell'articolo precedente.**

**E' vietato in ogni caso fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. E' pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente avvisato il Sindaco ed averne ottenuto l'autorizzazione.**

#### **Art. 4: Sentieri panoramici**

**La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza da parte dei turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dal Sindaco.**

**Il passaggio di tali sentieri in fondi privati deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal proprietario e/o conduttore del fondo. Il passaggio di tali sentieri in fondi comunali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.**

**Tale passaggio non costituirà mai servitù di passaggio o diritto ad usucapione.**

#### **Art. 5: Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago**

**E' vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati con veicoli (ad esempio fuoristrada, cicli, motocicli da motocross...) e motori in genere senza specifico consenso dei conduttori del fondo.**

#### **Art. 6: Allevamenti e Sciami di api**

**I proprietari non residenti sul territorio di questo Comune che intendono posizionarvi allevamenti di api dovranno effettuare apposita comunicazione scritta agli uffici comunali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, indicandovi numero degli alveari, le località in cui essi saranno allocati ed il sistema di conduzione dell'apiario (nomade o stanziale)**

**Gli allevamenti di api dovranno essere situati alle seguenti distanze di sicurezza:**

- a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito, comprese quelle private**
- a non meno di 5 metri dai confini dell'altrui proprietà**
- a non meno di 15 metri da abitazioni, stalle od altri insediamenti**

**Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciame di api dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti (salvo qualora si tratti di inseguire gli sciame).**

**Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del Codice Civile, gli sciame scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggarsi soltanto quando il proprietario degli sciame non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.**

**Al fine di prevenire le malattie delle api è proibito esporre o lasciare alla portata delle api il miele, i favi e tutto il materiale apistico infetto o sospetto di malattia.**

**Ai fini di cui sopra è altresì proibito abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia o abbandonare alla noncuranza apiari, anche non infetti.**

**In caso di abbandono di materiale apistico o di apiari, qualora il proprietario**

**Non risulti individuabile dalle autorità sanitarie, l'onere della rimozione e dello smaltimento del materiale compete al proprietario del fondo.**

#### **Art. 7: Appropriazione di prodotti**

**Con richiamo al Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore spigolare, raspolare, rastrellare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di Polizia Giudiziaria o ad incaricati del servizio di Polizia Rurale. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.**

**Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura su fondo altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.**

**E' vietato recuperare le nocchie dilavate dai temporali e finite su fondi di confine senza esplicita autorizzazione del proprietario del terreno sul quale si sono depositate.**

**E' permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui, se non recintati, senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto. Tuttavia questi può vietare tale possibilità mediante**

**apposizione, sul limite della sua proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile e continuata.**

**Per la raccolta o l'asportazione di specie vegetali o parti di esse, si richiamano integralmente le norme di cui al Capo I , Tit. III della Legge Regionale 02.11.1982, n.32 e s.m.i., nonché le relative sanzioni.**

### **TITOLO III PASCOLO**

#### **Art. 8 Pascolo degli animali e la demonticazione**

**Si dà atto che nel territorio Comunale di Robella non esistono comunioni generali di pascoli su terreni privati.**

**La demonticazione ed il pascolo vagante del bestiame nel Territorio Comunale sono consentiti esclusivamente con il necessario consenso dei proprietari dei terreni ove il pascolo e/o l'attraversamento devono avvenire e comunque nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, in vigore, relativa alla movimentazione degli animali.**

**E' vietata la demonticazione di mandrie e di greggi non scortate dal "registro di pascolo vagante modificato" e dal MOD.7 (ex art..42 R. P.V. – D.P.R. 320/54) qualora il Comune di Robella sia il primo nell'elenco di cui all'allegato del MOD A ( Domanda per il rilascio di nulla osta per il pascolo vagante) e che non siano dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi: tutti gli animali devono essere identificati conformemente a quanto disposto dal D.P.R. 317/96 e s.m.i.**

**Il detentore di greggi o mandrie che intende esercitare la pratica del pascolo vagante nel territorio comunale è tenuto al rispetto delle procedure previste dall'art. 43 D.P.R. 320/54, come modificato dalla Delibera della Giunta Regionale del 12 novembre 2007 n. 18-7388 pubblicata sul B.U.R. n. 47 del 22/11/2007 .**

**Oltre a quanto disposto dal precedente comma, il detentore di greggi o mandrie all'atto della richiesta del nulla osta per il pascolo vagante (Mod. A), dovrà versare presso la tesoreria Comunale un deposito cauzionale di € 3.000,00, , che il Comune restituirà –senza corresponsione di interessi – al termine del soggiorno del gregge sul territorio del Comune, su richiesta dell'interessato, previo sopralluogo con il tecnico Comunale , per la valutazione di eventuali danni arrecati ai beni comunali.**

**Nel caso il Tecnico Comunale riscontrasse danni, procederà alla loro valutazione ed ad effettuare il prelievo relativo dal deposito cauzionale.**

**Il pascolo delle greggi è possibile nel solo periodo dal 1° Dicembre al 31 Gennaio.**

**Coloro che devono transitare sul territorio comunale con il bestiame, non potranno deviare dalla strada più breve, né soffermarsi all'aperto, e dovranno, comunque lasciare il territorio comunale entro le 24 ore.**

**E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualunque tipo lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.**

**Coloro che devono transitare sul territorio comunale con il bestiame, non potranno deviare dalla strada più breve, né soffermarsi all'aperto, e dovranno, comunque lasciare il territorio comunale entro le 24 ore.**

**E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualunque tipo lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.**

#### **Art. 9: Obbligo di chiusura dei pascoli**

**Nelle proprietà private è proibito lasciare in libertà gli animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non risulta chiusa da ogni parte, mediante muro o fitta siepe e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire.**

#### **Art. 10 : Custodia e trattamento degli animali al pascolo**

**Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi limitrofi o molestia ai passanti o provochi pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito. Nelle ore notturne, il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.**

**Sono proibite le grida e gli atti che possano adombrare gli animali e mettere in pericolo la sicurezza delle persone.**

**I proprietari ed i conduttori di animali che con la loro condotta si renderanno pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica saranno segnalati all'autorità di P.S. per i provvedimenti conseguenti.**

**Il comune di Robella recepisce e vigila affinché i proprietari e conduttori di animali di qualunque specie adempiano alla vigente normativa in materia di trattamento e tutela degli animali.**

#### **Art.11: Attraversamento di centro abitato**

**Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possono derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade .**

**Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.**

#### **Art. 12. - Pascolo abusivo**

**Il bestiame sorpreso a pascolare abusivamente sui fondi altrui o lungo le strade di uso pubblico viene sequestrato amministrativamente e trattenuto in custodia, fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, allo scopo di garantire le misure per il risarcimento del danno procurato.**

## **TITOLO IV**

### **COSTRUZIONI IN GENERE, CASE RURALI E LORO PERTINENZE**

#### **Art. 13: Acque piovane e non**

**I cortili, le aie, gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali.**

**E' vietato produrre stillicidi di acque su fondi privati e pubblici. Gli attraversamenti su strade comunali, qualora posti in condizioni di accessi in forte pendenza, dovranno essere muniti di griglie tali da evitare allagamento delle stesse.**

**In virtù di quanto sopra anche l'impianto di serre deve essere dotato di apposite aree di sgocciolamento e convogliamento delle acque piovane tale da non permettere l'arrecamento di danni agli appezzamenti limitrofi.**

#### **Art. 14: Stalle e concimaie**

**Le stalle con due o più bovini e equini adulti devono , almeno mensilmente, con apposito carro, asportare il letame in aperta campagna evitando l'accumulo nella concimaia.**

**Nel periodo dell'anno compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre i liquami non potranno essere trasportati, sparsi e comunque utilizzati dalle ore 11.30 alle ore 14.30. Le operazioni di interrimento dovranno essere ultimate entro le 24 ore successive allo spargimento.**

**Le operazioni di spandimento dei liquami, qualora non sia possibile effettuare l'interrimento, sono consentite esclusivamente a distanza di almeno 200 metri dall'abitato e nel periodo dell'anno compreso tra il 1° dicembre e il 30 marzo, con esclusione del periodo 22 dicembre – 10 gennaio.**

#### **Art. 15: Trasporto del letame e suo utilizzo**

**Il letame deve essere trasportato secondo quanto indicato all'articolo precedente.**

**E' vietato trasportare e spandere i liquami sopra citati in tutti i giorni festivi e prefestivi dell'anno nonché durante le Feste patronali e nei due giorni antecedenti. L'amministrazione si riserva provvedimenti particolari in occasione di eventi o manifestazioni straordinarie.**

**E' fatto altresì divieto di spargimento di liquami e letami, su terreni situati a meno di 80 metri dalle abitazioni e a 10 metri dai corsi d'acqua naturali salvo che con "interramento diretto".**

#### **Art. 16: Annaffiamento con acque luride**

**E' proibito annaffiare per aspersione gli ortaggi e le altre colture con pozzo nero, con calaticcio, con acque luride od inquinate.**

#### **Art. 17: Cani da guardia**

**I cani da guardia degli edifici o fondi, siti in prossimità delle strade, non devono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada. Le piccole attrezzature di riparo dei cani da guardia e lo spazio di movimento dei cani stessi, in assenza di recinzioni, debbono essere alla distanza minima di 5 metri dal confine delle proprietà vicine.**

## **TITOLO V**

### **TUTELA DEL REGIME DELLE ACQUE**

#### **Art. 18: Regimazione delle acque**

**Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche). Ai sensi del citato regio decreto è vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.**

#### **Art. 19: Divieti**

**Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.**

**Ai proprietari (o ai conduttori) del fondo e frontisti di corsi di acqua pubblici o correnti su sedime demaniale è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.**

**E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.**

#### **Art. 20: Obblighi**

**Fermo restando quanto previsto per le aree di pertinenza di corpi idrici di cui agli artt. 37 e 37 bis del Regolamento forestale n. 8 del 20.9.2011 e s.m.i., qualora il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente all'amministrazione per i successivi provvedimenti di competenza.**

**Quando l'Autorità competente accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.**

**Ai sensi del R.D. 523/1904 le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esternodell'argine dei corsi di acqua. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale.**

#### **Art. 21: Libero deflusso delle acque**

**I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.**

**In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque.**

**Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti.**

#### **Art. 22: Distanze per fossi e canali**

**Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo pari alla profondità dei medesimi.**

**Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno.**

#### **Art.23: Manutenzione di fossi e canali**

**Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:**

- a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;**
- b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;**
- c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;**
- d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;**
- e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;**
- f) a pulire gli imbocchi intubati.**

**I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.**

**Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.**

**Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o dal conduttore del fondo in adiacenza.**

**E' vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.**

**E' fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche.**

**I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno, o quando necessario, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.**



**I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione necessari ed, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.**

**Art. 24: Dilavamento superficiale acque piovane**

**I proprietari ed i conduttori dei fondi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso la proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento od altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.**

**Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività.**

**Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera sconsiderata ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo (salvo casi di eventi meteorici di eccezionale portata), i proprietari ed i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.**

**TITOLO VI  
MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA**

**Art. 25: Difesa contro le malattie delle piante**

**Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue :**

- 1. E' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare alle competenti autorità la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.**
- 2. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati, non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.**

**Art. 26: Danni da deriva**

**Nell'eventualità di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici e degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere l'indennizzo in base alle norme vigenti.**

**Art. 27: Contenitori di antiparassitari**

**Non è consentito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere. Lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente.**

**Art. 28: Residui di coltivazione**

**I residui di coltivazione dovranno essere trattati secondo le disposizioni vigenti avendo cura di porre in essere gli accorgimenti atti ad evitare la propagazione delle malattie.**

### **Art. 29: Terreni ingerbiditi e vigneti incolti**

In caso di terreni ingerbiditi i proprietari degli stessi dovranno mantenere puliti i terreni. Se a tale operazione non provvederanno i proprietari medesimi, la stessa potrà essere eseguita a cura, coattivamente, del Comune che poi si rivarrà per il rimborso delle spese, sui proprietari dei fondi ingerbiditi medesimi. Previa perizia asseverata di un esperto in materia, è fatto obbligo ai proprietari di estirpare i vigneti incolti, che non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni (Oidio, Peronospora, Flavescenza Dorata, Black Rot, Metcalfa Pruinosa, ecc.) anche a notevoli distanze e previa procedura di cui al Piano Regionale di Sviluppo Rurale e giusta disposizioni regionali vigenti in materia. Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere il Comune potrà fare eseguire l'estirpo. In tal caso tutte le spese sostenute saranno addebitate al proprietario.

Qualora un vigneto sia mantenuto in uno stato di incolto per più di tre anni, il Comune può avviare la pratica di esproprio gratuito del diritto di reimpianto, secondo le disposizioni regionali vigenti in materia, e relativo alla superficie di tale vigneto.

In particolare il diritto di reimpianto in caso di inerzia del proprietario del vigneto incolto viene ceduto ad altri viticoltori interessati alla realizzazione di nuovi vigneti ed il ricavato viene utilizzato dall'Amministrazione Comunale per interventi in tutela del territorio e delle colture viticole. Tali diritti di reimpianto potranno essere ceduti solo a viticoltori che coltivano terreni siti nel Comune ovvero abbiano residenza nel Comune, con diritto di prelazione da parte degli appartenenti a queste due ultime categorie, o in uno dei Comuni siti nel territorio della "Unione dei Comuni – Comunità Collinare" a cui aderisce il Comune di Robella e potranno essere usati per la realizzazione di un nuovo vigneto ricadente nell'ambito dei confini citati del territorio infrascritto. Il proprietario del terreno a vigneto incolto non avrà diritto a risarcimento alcuno.

## **TITOLO VII MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE**

### **Art. 30: Strade pubbliche comunali: divieti**

E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. E' fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi

provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.

#### **Art. 31: Strade pubbliche comunali: obblighi**

Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche comunali avviene nel rispetto dell'art. 38 del Regolamento forestale 20 settembre 2011, n. 8/R che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza, di almeno 3 metri definita dalle norme di settore (art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (*Nuovo codice della strada*), articoli 892 e 893 del Codice Civile).

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

I proprietari di fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra.

I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscano sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.

Nei casi previsti dal presente paragrafo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

#### **Art. 32 : Strade poderali, interpoderali e vicinali: divieti**

E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.

### **Art. 33 : Strade poderali, interpoderali e vicinali: obblighi**

**Le strade poderali, interpoderali e vicinali devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.**

**I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali e vicinali, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.**

**E' fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche di recidere rami, radici e ricacci delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, alterino il manto stradale o creino pericoli per la circolazione.**

**I fossi delle strade poderali, interpoderali e vicinali non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.**

**Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica o tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.**

**Le strade poderali, interpoderali e vicinali che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.**

**Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.**

### **Art. 34: Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde**

**I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.**

**Inoltre sono tenuti a mantenere i condotti di acque e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade.**

**I proprietari dei terreni coerenti alle strade pubbliche hanno l'obbligo di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o comunque il materiale che ivi sia franato. In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la contravvenzione accertata.**

### **Art. 35: Lavorazioni del terreno**

**I frontisti delle strade pubbliche, vicinali o di altro uso pubblico non possono seminare e lavorare il terreno dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna di almeno 1,0 metri dal margine superiore del fosso; in ogni caso, se nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici, verranno recati danni ai fossi ed alle strade, i relativi proprietari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati o alla riduzione in pristino dei luoghi.**

## **TITOLO VIII DISTANZE DAI CONFINI**

### **Art. 36: Distanze delle piantagioni:**

**Le distanze dai confini di proprietà da osservarsi nel territorio comunale per la piantumazione di alberi e la permanenza di quelli nati spontaneamente sono stabilite come segue:**

- **Metri 20 da abitazioni per piante di alto fusto;**
- **Metri 10 da confini privati per i pioppi;**
- **Metri 6 da confini privati per latifoglie e noci da lavoro, nonché tutte le altre piantagioni ad alto fusto;**
- **Metri 4 da confini privati per nocciolo, alberi da frutta ed ornamentali di non alto fusto;**
- **Metri 2 da confini privati per le viti, gli arbusti e le siepi non superiori a mt. 2 di altezza;**

**dette distanze devono essere osservate anche nel caso in cui tra i terreni confinanti vi sia una strada o scorra un canale, siano essi pubblici o privati.**

**Per quanto non compendiato dal presente articolo si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa.**

**Per la messa a dimora di piante e alberi in giardini e nei cortili compresi nel centro abitato, perimetrato dagli strumenti urbanistici, si osservano le distanze minime previste dal Codice Civile, salvo per le siepi ed arbusti che devono avere una distanza minima di 1 metro dal confine vicinale. E' vietato eseguire piantagioni, seminativi e canneti, sia pur osservando le distanze indicate precedentemente, in corrispondenza di curve stradali, incroci e bivi dove sussiste scarsa visibilità, se non previa verifica e autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale.**

**Le piante che nascono o che crescono spontaneamente sono a disposizione del proprietario o conduttore del fondo, purché la loro posizione rispetti le medesime distanze previste per quelle messe a dimora.**

**L'amministrazione Comunale responsabile della polizia e vigilanza può esigere che si estirpino a spese del proprietario del fondo alberi, viti, siepi, ed arbusti che siano piantati o che crescano spontaneamente a distanza minore di quella stabilita.**

**Qualora ciò non avvenisse l'amministrazione Comunale provvederà a spese del proprietario.**

**Per quanto non vietato da altre norme, quanto sopra stabilito, nel presente articolo è derogabile da accordi scritti intercorrenti tra le parti private.**

**TITOLO IX  
DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA**

**Art. 37: Colture agrarie e le loro limitazioni**

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo o di disturbo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per particolari colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

**Art. 38: Allevamenti**

L'eventuale allevamento di animali nei centri abitati è regolato dalle leggi vigenti, nel rispetto dell'igiene, della salute e della quiete.

**TITOLO X  
ACCENSIONE FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI**

**Art. 39: Accensione di fuochi**

Con richiamo alle leggi vigenti non è permesso accendere stoppie, sarmenti, gerbidi o incolti lungo i cigli dei campi o dei vigneti e sui margini delle strade senza essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo di incendio. In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza di sicurezza e, comunque non inferiore a trenta metri da case, stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque tutti i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finchè non siano spenti completamente. I fuochi dovranno essere accesi preferibilmente nelle ore mattutine.

**Art. 40: Prevenzione di incendi**

E' proibito accendere, sia di giorno sia di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case o pagliai, senza il permesso scritto delle autorità competenti.

**TITOLO XI  
UTILIZZO DELLE ACQUE RESIDENTI IN POZZI COMUNALI**

**Art. 41: utilizzo delle acque residenti in pozzi comunali**

L'acqua proveniente dai pozzi di proprietà comunale è destinata ad utilizzo di tipo domestico, ovvero: all'uso igienico, non potabile, all'innaffiamento di orti e giardini e all'abbeveraggio del bestiame; purché tali usi siano a servizio di insediamenti di tipo residenziale e non configurino un'attività economica, produttiva o con finalità di lucro.

Gli utilizzatori di risorse idriche con destinazioni differenti da quelle del comma precedente dovranno approvvigionarsi in proprio

**E' comunque assicurato l'uso per le emergenze antincendio e per ogni altra emergenza.**

## **TITOLO XII**

### **MANUTENZIONE DEI PRATI, DEGLI INCOLTI, DELLE AREE PRIVATE, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI BOSCHI**

#### **Art. 42: obblighi di manutenzione**

**I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.**

**I terreni devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla sfalcatura e all'asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.**

**E' fatto altresì obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo simile derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi all'art. 19 della legge regionale 4 del 10.2.2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite ordinanza sindacale.**

**Qualora il proprietario/conduttore non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di regolamento, addebiterà le spese al proprietario.**

**Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi.**

**In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.**

**I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.**

**Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l'autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo; tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisce, tra l'altro, il termine entro cui provvedere, pena l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'articolo 255 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).**

**Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.**

**È fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia.**

## **TITOLO XIII**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE IN RELAZIONE ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO**

#### **Art. 43: Acque piovane**

**In generale, indipendentemente dall'utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.**

#### **Art. 44: Terreni interessati da frane attive**

**Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano per l' Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, o dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.**

**A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti.**

**All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come sopra, con un disegno planimetrico e altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.**

**Sono proibite le piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D..n.523/1904 e Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino, art. 29.**

## **TITOLO XIV**

### **VIOLAZIONI E SANZIONI**

#### **Art. 45: Violazioni e sanzioni**

**Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate e sanzionate dalle competenti autorità comunali o extracomunali nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.**



**Per le violazioni alle norme del presente regolamento sono previste sanzioni che vanno da Euro 30 ad Euro 500.**

## **TITOLO XV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 46: Entrata in vigore**

**Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua regolare pubblicazione, secondo quanto previsto nello Statuto Comunale, ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.**

### **Art. 47: Norme generali**

**Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile e ogni altra norma legislativa in materia.**